

N. 02537/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00812/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 812 del 2014, proposto da:  
Associazione Snoopy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'avv. Gaetano Costa, con domicilio eletto presso Francesco Mauceri in Catania, Via Conte  
Ruggero,9;

***contro***

Comune di Pachino;

***per ottenere***

l'esecuzione del giudicato nascente da **lodo arbitrale** divenuto esecutivo con decreto del tribunale  
di siracusa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per  
le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede l'esecuzione del giudicato nascente dal provvedimento ivi menzionato dichiarando di avere ricevuto solo il pagamento di una parte del dovuto.

Ad avviso del Collegio, il ricorso per l'esecuzione del giudicato è fondato e va accolto nel senso di cui in avanti.

Infatti, da un lato, la pretesa attrice ripone il suo fondamento in titoli giudiziari muniti del crisma del giudicato e, dall'altro, nella specie risultano adempiute tutte le formalità proprie della procedura di **ottemperanza**.

Ritiene inoltre nella fattispecie il Collegio di dovere dare applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ.

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva all'Amministrazione intimata l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art. 2697, 2 comma, del Codice Civile.

Alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell'obbligo da parte dell'Amministrazione intimata di ottemperare pienamente al giudicato di cui in epigrafe pagando il residuo ancora dovuto.

Precisa il Collegio, inoltre, che la sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, e che in sede di giudizio di **ottemperanza** sono dovute le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768).

Pertanto, il ricorso va accolto per come in motivazione e, conseguentemente, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per

l'attivazione del presente giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Siracusa o funzionario dallo stesso delegato, quale commissario ad acta affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell'Amministrazione intimata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e dichiara, ai sensi degli artt. 112, 113 del C.P.A, l'obbligo del Comune intimato di adottare le determinazioni amministrative necessarie per il pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente in forza del giudicato indicato in epigrafe, all'uopo assegnando al predetto Comune il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Siracusa, o funzionario dallo stesso delegato, quale commissario ad acta, affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza della predetta data, a dare esecuzione al giudicato a spese del Comune inadempiente.

Condanna quest'ultimo al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella Guzzardi, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it)